



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation



Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

finma

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK



MEMORANDUM D'INTESA

in materia di stabilità finanziaria e scambio di informazioni
per la regolamentazione dei mercati finanziari

tra

il Dipartimento federale delle finanze DFF

e

l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

e

la Banca nazionale svizzera BNS

sulla collaborazione tripartita delle autorità svizzere dei mercati finanziari

- *Animati dal desiderio* di promuovere lo scambio di informazioni e la collaborazione tra il Dipartimento federale delle finanze DFF, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e la Banca nazionale svizzera BNS («parti»),
- *allo scopo di contribuire al miglioramento e al consolidamento della stabilità del sistema finanziario svizzero,*
- *nell'intento di considerare – nel quadro della collaborazione in caso di crisi – le ripercussioni del loro operato sui settori di responsabilità delle altre parti e di coordinare le loro attività,*

le parti hanno convenuto quanto segue:

1. Campo di applicazione

¹ Il presente Memorandum d'intesa (MdI) tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF), in rappresentanza del Consiglio federale svizzero, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Banca nazionale svizzera (BNS) disciplina, in ambito di stabilità finanziaria,

- lo scambio di informazioni su questioni inerenti alla stabilità finanziaria e alla regolamentazione dei mercati finanziari;
- la collaborazione in caso di crisi che potrebbe minacciare la stabilità del sistema finanziario.

² Il presente MdI non tange le responsabilità e competenze decisionali delle parti stabilite per legge.

³ Gli accordi bilaterali tra le parti non sono toccati dal presente MdI. Le parti hanno disciplinato l'esercizio della partecipazione al Financial Stability Board (FSB) e al Fondo monetario internazionale (FMI) in accordi separati.

2. Scambio di informazioni

¹ Le parti si incontrano regolarmente per uno scambio di informazioni e opinioni sulla stabilità finanziaria e su questioni attuali della regolamentazione dei mercati finanziari.

² Lo scambio di informazioni e opinioni riguarda in particolare i temi seguenti:

- contesto macroeconomico;
- situazione sui mercati finanziari e nel settore bancario;
- iniziative nazionali per la regolamentazione dei mercati finanziari e del settore bancario;
- iniziative e standard internazionali per la regolamentazione dei mercati finanziari e del settore bancario (in particolare Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche);
- sfide e rischi per la piazza finanziaria svizzera.

³ Lo scambio si svolge almeno due volte l'anno tra il segretario di Stato del DFF, il direttore della FINMA e il vicepresidente della Direzione generale della BNS. La responsabilità dell'organizzazione degli incontri compete al DFF che, d'intesa con le altre parti, fissa l'ordine del giorno.

3. Collaborazione nel quadro di una crisi finanziaria

¹ In caso di crisi che minaccia la stabilità del sistema finanziario, il DFF, la FINMA e la BNS collaborano a stretto contatto. A questo scopo, definiscono un'organizzazione comune di crisi e collaborano alla preparazione di strumenti per la gestione della crisi.

² La coordinazione strategica dell'organizzazione di crisi e di eventuali interventi è di competenza dell'**organo direttivo (OD)**.

³ L'OD è composto dal capo del DFF, che lo dirige, dal presidente della Direzione generale della BNS e dal presidente della FINMA. L'OD si riunisce in caso di bisogno, di regola in presenza dei membri del comitato per le crisi finanziarie (CC).

⁴ Il **comitato per le crisi finanziarie (CC)** è responsabile del coordinamento di misure preparatorie e della gestione della crisi. Il CC predispone l'elaborazione di basi decisionali.

⁵ Il CC è composto dal direttore della FINMA, che lo dirige, dal segretario di Stato del DFF, dal vicepresidente della Direzione generale della BNS e dal direttore dell'Amministrazione federale delle finanze AFF. I membri si incontrano di regola 1-2 volte l'anno, mentre in periodi di crisi secondo necessità. In linea di principio il CC è diretto dalla FINMA, se la gestione della crisi riguarda misure

della FINMA in materia di vigilanza e di insolvenza, mentre se concerne misure attinenti alla Confederazione o alla BNS, l'OD può trasferire la direzione del CC al DFF o alla BNS.

⁶ In linea di principio spetta al capo del DFF, secondo il suo potere discrezionale, decidere quando il Consiglio federale debba essere informato sulla valutazione e sulla necessità delle misure. Il capo del DFF è però tenuto a informare immediatamente il Consiglio federale al più tardi quando dalla valutazione del rischio risultano probabili misure straordinarie da parte delle autorità.

⁷ Il DFF, la FINMA e la BNS coordinano la comunicazione riguardo alla loro collaborazione secondo il presente numero 3; la comunicazione viene però in linea di principio effettuata separatamente.

4. Documentazione e confidenzialità

Gli organi citati nel presente Mdl verbalizzano le loro decisioni. Le parti tutelano il carattere confidenziale dello scambio di informazioni e della collaborazione.

5. Entrata in vigore

Il presente Mdl ha effetto dal momento della firma. Esso sostituisce tutti gli accordi sinora in vigore concernenti la collaborazione nel quadro di una crisi finanziaria tra il DFF, la BNS e la FINMA, rispettivamente le loro autorità precedenti. Modifiche e complementi del presente accordo richiedono la forma scritta e devono essere firmati dalle parti.

La versione originale in tedesco è stata firmata dalle tre parti in gennaio 2011.